

- b) — 1 000 t di quarti posteriori non disossati detenuti dall'organismo d'intervento tedesco,  
 — 261 t di quarti posteriori non disossati detenuti dall'organismo d'intervento italiano,  
 — 37 t di quarti posteriori non disossati detenuti dall'organismo d'intervento danese.
2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.
3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

#### Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, e conformemente al regolamento (CEE) n. 3002/92.
2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 3

1. Una domanda di acquisto è valida soltanto se accompagnata da un certificato di aiuto relativo almeno al quantitativo in causa e rilasciato nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1695/92 e (CEE) n. 1912/92.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92, le carni d'intervento vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1695/92, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — senza aiuto».
4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1912/92, la cauzione prevista per i certificati di aiuto è di 2 ECU/100 kg.

#### Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

#### Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 100 ECU/t.
2. Prima di ritirare i prodotti, l'acquirente deposita una cauzione di 2 500 ECU/t per le carni con osso e di 3 000 ECU/t per le carni disossate a garanzia della consegna alle isole Canarie. Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 7 000 ECU/t.

La consegna dei prodotti nelle isole Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

#### Articolo 6

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T 5 è riportata la seguente dicitura:

• Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 2497/94]•;

• Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (Forordning (EF) nr. 2497/94)•;

• Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 2497/94)•;

• «Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/94]•;

• Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid (Regulation (EC) No 2497/94)•;

• Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CE) n° 2497/94]•;

• Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [Regolamento (CE) n. 2497/94]•;

• Interventievlees voor de Kanarische eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 2497/94)•;

• Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) n° 2497/94]•.

#### Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1018/94 è abrogato.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.